



## Legge di bilancio 2020 - Quadro di sintesi degli interventi A.C. 2305

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2305
Titolo:	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Iter al Senato:	Sì

**AVVERTENZA:** le parti del presente dossier con **carattere di colore blu** stanno a indicare le **norme introdotte o modificate nel corso dell'esame al Senato**.

### AFFARI ESTERI

- In materia di attrazione degli investimenti stranieri e di promozione del *Made in Italy* il disegno di legge di bilancio per il 2020 autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 a valere sullo stato di previsione del MAECI. L'attuazione del Piano viene confermata in capo all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (**art. 1, comma 297**). Nella stessa prospettiva vengono autorizzati alcuni interventi di potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all'estero (**art. 1, comma 298**). [Promozione del Made in Italy](#)
- Per quanto attiene alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, viene incrementato di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito dall'art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (**art. 1, comma 270**). [Diffusione della lingua e cultura italiana all'estero](#)
- Per quanto attiene alle comunità di connazionali residenti all'estero, è autorizzata invece, per il triennio 2020-2022 la spesa di 500.000 euro per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, di altri 500.000 euro a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero e di 1 milione di euro per i comitati degli italiani all'estero (**art. 1, comma 307**). [Risorse per le comunità italiane all'estero](#)
- In relazione allo stanziamento di risorse per la cooperazione allo sviluppo, si estende agli Stati non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori l'impiego delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dello stato di previsione del MAECI (**art. 1, comma 878**). Tale fondo è ridenominato "*Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori*". A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. E' altresì previsto il cofinanziamento dello studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" in attuazione dell'articolo 6 del *Memorandum* d'intesa recentemente sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la *Lake Chad Basin Commission* (**art. 1, comma 890**). Il cofinanziamento ammonta ad euro 1.500.000 per l'anno 2021 a valere sul predetto Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. [Stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo](#)
- In tema di partecipazione italiana alle organizzazioni internazionali, viene autorizzata la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo (**art. 1, commi 528-536**). E' inoltre disposta una riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte (**art. 1, comma 604**). [Partecipazione italiana ad istituzioni multilaterali di sviluppo ed all'ONU](#)

Viene soppresso il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti (**comma 608**).

Infine, si prevede una **riduzione** - nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022 - delle **risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme** concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione, il rispetto dei saldi di finanza pubblica (**comma 609**).

## PROTEZIONE CIVILE

Si segnala che la **Sezione II** del disegno di legge di bilancio dispone per l'annualità 2020 un **rifinanziamento di 345 milioni del Fondo per le emergenze nazionali**, disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

## PUBBLICO IMPIEGO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni in materia di **pubblico impiego**, dirette, tra l'altro, ad incrementare le risorse per la contrattazione collettiva, nonché a garantire una maggiore trasparenza dei concorsi per il reclutamento di personale, ad assumere personale e a modificare gli organici delle Amministrazioni.

Vengono incrementati di **325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021** gli oneri a carico del bilancio dello Stato **per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021** del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (**comma 127**). Vengono conseguentemente modificati gli importi stabiliti dall'articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il medesimo triennio 2019-2021:

Contrattazione collettiva

- **1.750 milioni** di euro per il **2020** (in luogo dei **1.425 milioni** attualmente previsti);
- **3.375 milioni** di euro annui **dal 2021** (in luogo dei **1.775 milioni** attualmente previsti).

Si incrementa, inoltre, il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020 (**commi 141 e 142**).

Si autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. L'articolo dispone inoltre, l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF (**comma 135**).

Il disegno di legge di bilancio contiene anche alcune disposizioni in materia di concorsi pubblici. Si dispone che anche le tracce delle prove diverse da quelle scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, siano **obbligatoriamente pubblicate sul sito internet** istituzionale del soggetto che bandisce il concorso. Si prevede che i soggetti a cui si applichino i suddetti obblighi di pubblicazione assicurino il **collegamento ipertestuale** dei dati summenzionati, attraverso modalità definite da apposito decreto ministeriale. Si conferma, inoltre, la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020, anziché al 31 marzo 2020. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità; si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni approvate negli anni dal 2012 al 2017: rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021; per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021); -per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale mentre per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni. (**commi 145-149**).

Concorsi per il reclutamento di personale

## SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Per quanto concerne gli interventi per la **scuola** e l'**università**, le principali previsioni riguardano:

- con riferimento all'**edilizia scolastica**: nell'ambito della destinazione a comuni, province e città metropolitane di contributi, si finalizzano gli stessi anche a interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di scuole (art. co. 29, lett. **b**) e fino al co. 37; co.51-58; co. 63-64); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il **fondo «Asili nido e Scuole dell'infanzia»**, con una dotazione di € 100 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di € 200 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di **edifici di proprietà dei comuni** destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia (art. 1, co. 59-61); si prevede la possibilità di destinare eventuali economie derivanti da risorse INAIL alla costruzione di **scuole innovative** e di **poli per l'infanzia** (art. 1, co. 261-262); si destinano € 10 mln delle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al MIUR e non impegnati, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. Inoltre, si introducono semplificazioni per accelerare gli interventi di progettazione per il periodo 2020-2023, inclusa la previsione di un termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri, decorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo (art. 1, co. 259-260); si prevede la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (art. 1, co. 263-264); Edilizia scolastica
- con riferimento al **personale scolastico**: a decorrere **dal 2020**, si stanziavano € **30 mln** annui da destinare al **Fondo unico nazionale** per la retribuzione di posizione e di risultato dei **dirigenti scolastici**, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato (art. 1, co. 255); **si incrementa di 390 posti** la dotazione organica dei docenti nella **scuola dell'infanzia**, per il potenziamento dell'offerta formativa (art. 1, co. 279) e si aumentano, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ai **posti di sostegno** (art. 1, co. 266); si autorizza una spesa per l'**immissione in ruolo** di ulteriori unità che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di **collaboratore scolastico**. Al contempo, si prevede l'incremento di **119** unità dell'organico dei collaboratori scolastici nella regione Sicilia (art. 1, co. 280); **si incrementano le risorse destinate alla formazione dei docenti** di € 11 mln per il 2020 al fine di potenziare la qualificazione in materia di **inclusione scolastica** e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, al fine di potenziare la qualificazione in materia di **prevenzione** e contrasto al **bullismo** e al **cyberbullismo** (art. 1, co. 256); si posticipa (dall'a.s. 2020/2021) all'**a.s. 2021/2022** la **soppressione** delle disposizioni che prevedono la possibilità di **collocare fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente (art. 1, co. 272); si prevede che le risorse del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza vincolo di destinazione (art. 1, co. 251); a decorrere dal 2020, si riduce (da € 25,8 mln) a € 11,6 mln il limite di spesa connesso all'**utilizzo**, da parte delle università, di **docenti in servizio presso istituzioni scolastiche** per svolgere attività di **tutor** nei corsi di **laurea in scienze della formazione primaria** (art. 1, co. 605); Personale scolastico
- con riferimento agli **studenti** e alla **didattica nelle scuole**: per il 2020, si incrementano di € 2 mln le risorse destinate all'**innovazione digitale** nella **didattica** (art. 1, co. 257) e si prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di **contributi** a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di **abbonamenti** a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nel limite di € 20 mln annui (art. 1, co.389-392); Studenti nelle scuole
- con riferimento alle **risorse per le università**: si prevede l'**incremento** del **FFO** di € 1 mln a decorrere dal 2020 al fine di promuovere l'inserimento, nell'offerta formativa delle università, di **corsi di studi di genere** (art. 1, co. 354) e di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 mln annui a decorrere dal 2027 (art. 1, co. 861); si attribuisce alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste un contributo di € 500.000 annui per il triennio 2020-2022, nonché, a decorrere dal 2020, un ulteriore Risorse per università

contributo di € 500.000 annui, finalizzato a sostenerne l'attività di ricerca e alta formazione (art. 1, co. 268); dal 2020, si incrementa di € 1 mln il Fondo per interventi volti al potenziamento della **promozione della cultura e della lingua italiana all'estero**, al fine di sostenere il sistema della formazione superiore e il sistema educativo italiano (art. 1, co. 270). Infine, si conferma che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione universitaria esercitata dalle **Università non statali legalmente riconosciute** non costituite sotto forma di società commerciali (art. 1, co. 721);

- con riferimento agli **studenti universitari**: per il 2020, si incrementa di € 31 mln il Fondo integrativo statale per la concessione di **borse di studio** (art. 1, co. 265) e si incrementano le risorse per l'ammissione di medici alle **scuole di specializzazione** (art. 1, co. 271 e 859); Studenti universitari
- con riferimento alle **Istituzioni AFAM**: dal 2020, si aumenta il **fondo per il funzionamento** di € 1,5 mln per consentire iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di € 10 mln per compensare le minori entrate derivanti dalla no-tax area. Inoltre, si prevede che le stesse Istituzioni possono attribuire, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, **incarichi di insegnamento annuali**, rinnovabili per un massimo di 3 anni (art.1, co. 282-285); AFAM
- con riferimento agli **Istituti tecnici superiori (ITS)**: si prevede che l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi di tali Istituti, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, viene effettuata periodicamente, a partire dall'anno 2020, con frequenza biennale. Inoltre, si destina, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a € 15 mln, a investimenti in conto capitale non inferiori a € 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 (art. 1. co. 410-412). ITS

Infine:

- si incrementa di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità** (art. 1, co. 335); Scuole paritarie
- si stabilisce la **detraibilità** del 19% di un importo non superiore a € 1.000 delle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a corsi per lo **studio** e la pratica della **musica**. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021 (art. 1-co. 346-347);
- si posticipa al **29 febbraio 2020** la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche (nonché delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio (nell'ambito dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne - cd. **opzione donna**) con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico (art. 1, co. 476);
- si includono gli istituti e le **scuole** di ogni ordine e grado, le **istituzioni educative** e le **istituzioni universitarie** tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da **Consip**, oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito (art. 1, co. 583);
- in applicazione del punto 6 dell'Accordo 7 novembre 2019 tra Stato e regione, si riconosce alla regione **Sardegna** un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi € 1.425,8 mln, per spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione, fra l'altro, di scuole, nonché per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario (art. 1, co. 871);
- per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a € 120.000, si **riduce il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%. Tra gli stessi vi sono quelli relativi a:
  - **spese** per la **frequenza** di corsi di istruzione scolastica e universitaria;
  - **spese** sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di **disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**;
  - **canoni** relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea** presso una università ubicata in un **comune diverso** da quello di residenza;

- **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro (art. 1, co. 629);

- o si **esentano** dal **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'**occupazione di aree pubbliche** e la **diffusione di messaggi pubblicitari** (art. 1, co. 816-847) - le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di **educazione** (art. 1, co. 833)

Quanto alla **ricerca**:

- o al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, si istituiscono l'**Agenzia nazionale per la ricerca** (ANR) e un apposito Fondo, le cui risorse (€ 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022) sono destinate, tra l'altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia (art. 1, co. 240-248, 250-252);
- o relativamente al quinquennio 2020-2024, si incrementano le somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, volte a garantire la prosecuzione del finanziamento dei **programmi spaziali nazionali**, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (art. 1, co. 253-254);
- o dal 2020, si autorizza la spesa di € 1 mln annui per l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle **infrastrutture di ricerca** nel settore delle **scienze religiose** e per incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della **lingua ebraica**, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale (art. 1, co. 273-274);
- o si interviene sulle attività della **Fondazione Human Technopole**, con riferimento ai profili relativi alle *facility* infrastrutturali nei settori relativi a salute, genomica, alimentazione e scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime *facility*, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica e alla relazione periodica sulle attività svolte (art. 1, co. 275-277);
- o si **esentano** dal già citato **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di **ricerca scientifica** (art. 1, co. 833).

Agenzia nazionale per la ricerca

## SICUREZZA E DIFESA

Specifiche disposizioni sono dettate per il **potenziamento del Corpo dei Vigili di fuoco**. È in particolare istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato alla **valorizzazione del Corpo**, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia (**comma 133**). Si prevede inoltre (**commi 136-140**) un incremento della **dotazione organica** della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità, procedendo mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2016 (per il 70 per cento) e attingendo alla graduatoria del personale volontario (per il 30 per cento).

Corpo dei Vigili di fuoco

Al contempo, è autorizzato un **incremento di 2 milioni** - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di **lavoro straordinario** svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 131**).

Sono al contempo stanziati risorse aggiuntive per compensi di **lavoro straordinario** delle Forze di polizia (**commi 129 e 130**).

Lavoro straordinario

Con la finalità di sviluppo complessivo del servizio civile universale e di continuità del contingente di operatori volontari sono destinati **10 milioni per l'anno 2020** per il **Fondo nazionale per il servizio civile** (**comma 267**).

servizio civile

Si segnala, inoltre, la **proroga, fino al 31 dicembre 2020** e limitatamente a 7.050 unità, dell'operatività del piano di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro **149.973.488** per l'anno 2020.

Proroga dispositivo

È previsto inoltre l'incremento del **Fondo per la sicurezza urbana** con un contributo per i Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Il contributo complessivo così riconosciuto ai Comuni è di 5 milioni annui, per